

ASSOCIAZIONE SVIZZERA DELLE DONATRICI VIVENTI D'ORGANO (ASDVO)

STATUTI

Nome e Sede

Art. 1.

L'Associazione svizzera delle donatrici viventi d'organo – abbreviato ASDVO – è un' associazione nei sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero. L'Associazione è indipendente da partiti politici, da ogni confessione, dall'industria e da organizzazioni medico-sanitarie (come ospedali, medici ecc.).

Art. 2.

L'ASDVO ha sede nel luogo di domicilio della presidente in carica.

Scopi

Art. 3.

Con la fondazione dell' ASDVO si perseguono i seguenti scopi:

- facilitare il contatto tra donatrici viventi d'organo
- facilitare lo scambio di esperienze tra donatrici viventi d'organo
- individuare e formulare i problemi esistenti e contribuire alle loro soluzioni

Art. 4.

L'ASDVO rappresenta e salvaguarda gli interessi delle donatrici d'organo verso l'esterno (mass-media, autorità civili e politiche, casse malati, altre assicurazioni ecc.)

Art. 5.

¹ Come interessi particolari dell' ASDVO valgono:

- a) Questioni riguardanti la salute fisica delle donatrici ed i controlli medici dopo la donazione.
- b) Problemi riguardanti la salute psichica e le esigenze di sostegno psicologico (come ad esempio in caso di depressione immediatamente dopo il dono d'organo, di decesso della persona avente ricevuto l'organo, di rapporti difficili con la persona avente usufruito del dono d'organo, ecc.).
- c) L'informazione delle donatrici potenziali sull'intervento operatorio, sul seguito postoperatorio e sulle possibili conseguenze psicologiche
- d) La gestione e l'elaborazione di esperienze positive o negative prima della donazione d'organo (ad esempio pressione psicologica dall'esterno, ecc.).
- e) Problemi di tipo finanziario con casse malati, assicurazioni e con enti statali (non da ultimo con l'assicurazione invalidità AI).
- f) Problemi giuridici in relazione alla donazione d'organo (ad esempio con il datore di lavoro).
- g) La situazione particolare di una donatrice d'organo che inaspettatamente diventa più tardi ella stessa una candidata per un trapianto d'organo (lista di priorità nella ripartizione degli organi).
- h) Favorire un nuovo atteggiamento da parte delle casse malati, delle assicurazioni, dell'AI, degli enti ed autorità pubbliche, affinché riconoscano veramente la prestazione fornita dai donatori viventi d'organo.
- i) La collaborazione con i mass-media per sostenere le rivendicazioni delle donatrici d'organo.

² Per l'elaborazione di queste tematiche, l'ASDVO può ricorrere alle informazioni ed alle statistiche pubblicate dal registro svizzero della salute dei donatori d'organo (in inglese "Swiss Organ Living Donor Health Registry" – SOL-DHR) oppure alla consulenza di altri membri.

Art. 6.

L'ASDVO favorisce la formazione di gruppi di sostegno reciproco.

Art. 7.

L'ASDVO fa da intermediaria tra donatrici potenziali e persone che hanno già fatto una donazione d'organo.

Art. 8.

Tutte le aderenti all' ASDVO possono liberamente esprimersi, indipendentemente dalla loro esperienza positiva o negativa con una donazione d'organo.

Art. 9.

L'ASDVO non può essere ingaggiata per campagne di propaganda a favore o contro il dono vivente d'organi.

SOCI**Art. 10.**

Nell' ASDVO vigono le seguenti forme di partecipazione:

- 1) Socia attiva con diritto di voto (persone che hanno già fatto una donazione d'organo).
- 2) Socia con titolo consultativo, senza diritto di voto.
- 3) Socia anonima senza diritto di voto, che non vuole apparire sulla lista ufficiale delle socie.

Art. 11.

Socie attive sono solamente quelle persone che hanno fatto una donazione di un organo cosiddetto solido (rene, parti di fegato, polmoni, pancreas, intestino tenue). Le donatrici di midollo osseo e di cellule staminali non sono considerate come donatrici d'organo solidi.

Art. 12.

Le socie con titolo consultativo vengono elette nel comitato dell' ASDVO in funzione degli interessi dell'associazione elencati nell' art. 5. Queste socie vengono reclutate su invito del Comitato Direttivo, hanno funzione consultativa e possono essere anche persone che non hanno donato un organo. Esse non hanno però diritto di voto.

Art. 13.

Chi ha donato un organo in forma "anonima" (così detta donazione d'organo anonima) e desidera restare tale può essere ammessa come "socia anonima". Per diventare socia anonima vale il presupposto di una donazione d'organo. Per rispettare strettamente l'anonimità, gli indirizzi di queste donatrici d'organo non verranno registrati in forma elettronica ma saranno conservati su una lista manoscritta dal segretariato dell'ASDVO. Non verrà fornita alcuna informazione riguardante il numero di queste persone, i loro dati personali od il loro stato di salute. Queste persone decidono in modo indipendente e come gruppo quando ed a chi vorranno fornire informazioni od avanzare proposte. L'ASDVO si presta come intermediaria per contatti tra persone donatrici anonime, se sussiste il desiderio da entrambe le parti.

Art. 14.

Le socie attive pagano una quota annua stabilita dall'assemblea generale. La quota annua è di almeno Fr. 30.00; per le beneficiarie di una rendita AVS o di una rendita AI la quota annua è di Fr. 20.00 Contributi volontari sono ben accetti.

ORGANIZZAZIONE

Art. 15.

¹ L'Assemblea Ordinaria delle socie è l'organo supremo dell'Associazione ed è diretta dalla presidente.

² L'Assemblea Ordinaria delle socie si riunisce una volta all'anno, possibilmente in una località centrale della Svizzera, facilmente raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblico.

³ Il programma dell'Assemblea Ordinaria delle socie è strutturato in 4 parti:

- a) Assemblea Generale (AG) con eventuali modifiche del presente statuto
- b) Libera discussione di temi d'attualità
- c) Relazione o seduta informativa
- d) Parte finale ricreativa

⁴ Sarà importante riservare abbastanza tempo alla libera discussione di trattande, non ancora esaminate nel Comitato Direttivo (esposizione di problemi, di situazioni spiacevoli, di esperienze, discussione di punti non ancora ben chiariti, proposte, richieste di informazione, ecc.)

Art. 16.

¹ All'Assemblea Generale (AG) spettano le seguenti competenze:

- a) nomina degli scrutinatori
- b) approvazione o modifiche della lista delle trattande
- c) approvazione del verbale dell' AG precedente
- d) approvazione del rapporto d'attività annuale della presidente
- e) approvazione dei bilanci annuali (rapporto finanziario)
- f) fissare le quote sociali dovute all'Associazione
- g) nomina delle seguenti persone:
 - della presidente
 - della segretaria
 - della cassiera
 - della revisora dei conti
- h) proposte del Comitato Direttivo o delle socie
- i) presa di conoscenza dei rapporti di eventuali commissioni
- k) attualità dal registro svizzero dei donatori viventi d'organo
- l) luogo e data della prossima assemblea ordinaria delle socie
- m) varia ; ora delle domande

² L'invito all' Assemblea Ordinaria viene spedito almeno 4 settimane prima della data convenuta a tutte le socie insieme alla lista delle trattande ed alle proposte inoltrate in forma scritta.

³ Possono essere prese deliberazioni solo su temi elencati nella lista delle trattande. Proposte da parte di socie sono da inoltrare al Comitato Direttivo almeno 6 settimane prima dell' Assemblea Ordinaria.

⁴ Le votazioni e le nomine si svolgono di regola per alzata di mano. Nel caso in cui si mettano a disposizione più candidate per il Comitato Direttivo, l'elezione si terrà in forma scritta, dopo che ogni candidata avrà avuto la possibilità di motivare la sua candidatura.

⁵ Nel caso di destituzione di una socia dal Comitato Direttivo o di espulsione di una socia dall'Associazione è d'obbligo, prima della votazione, di lasciare alla persona in causa la possibilità di esprimersi a sua difesa.

⁶ L' AG decide a maggioranza semplice in base alle socie attive presenti alla votazione. In caso di parità il voto della presidente sarà determinante.

⁷ Per le seguenti deliberazioni o nomine occorre la maggioranza dei due terzi dei voti delle aventi diritto di voto presenti o delle aventi diritto di voto che entro l'inizio dell' AG avranno inoltrato per via scritta il loro voto alla presidente. Le astensioni di voto non vengono conteggiate.

- a) modifica degli statuti
- b) espulsione di una socia dall'Associazione
- c) destituzione di una socia dal Comitato Direttivo
- d) destituzione della revisora dei conti
- e) scioglimento dell'Associazione

Art. 17.

¹ L'Associazione viene gestita da un Comitato Direttivo (CD). Il comitato è composto da un minimo di tre (la presidente, la segretaria, la cassiera) ad un massimo di cinque socie .

² Tutte le socie del CD devono essere socie attive, persone cioè che hanno fatto una donazione d'organo. La quota uomini / donne nel CD dovrebbe rappresentare la relazione tra donatori e donatrici di organi solidi. Al momento della fondazione dell'ASDVO (nell'anno 2004) la quota sarà di due donne per un uomo.

³ Nel CD sarà anche sempre rappresentata la direzione del Registro Svizzero della Salute dei Donatori d'organo (SOL-DHR). Questa avrà funzione consultativa senza diritto di voto.

⁴ Il CD si riunisce regolarmente tre volte all'anno in una cosiddetta seduta di comitato e cioè 3-4 settimane prima dell'assemblea delle socie (per la pianificazione della stessa), 1-4 settimane dopo l'assemblea delle socie (messa in atto delle decisioni dell'assemblea delle socie) e 5-7 mesi più tardi (svolgimento delle pratiche in corso). Alle sedute di comitato verranno inoltre invitate quelle socie con titolo consultativo, che possono apparire d'aiuto per la soluzione di temi ancora aperti. La direzione del SOL-DHR prenderà pure parte ad ogni seduta di comitato in funzione consultativa. Socie con titolo consultativo non hanno alcun diritto di voto nelle sedute di comitato.

⁵ Il CD potrà darsi un regolamento interno. Il comitato può nominare delle commissioni di lavoro per l'approfondimento di temi particolari.

Art. 18.

¹ La presidente svolge gli affari correnti (risponde a eventuali questioni o le trasmette alle istanze competenti, prende decisioni nel senso degli statuti e di eventuali regolamenti che saranno ancora da formulare, ecc.), ne informa le socie del CD , fissa le date delle sedute del CD (le comunica al più tardi 3 mesi prima alle socie dell' ASDVO).

² La presidente viene eletta per un periodo di 2 anni. Ella può essere rieletta per altri 2 periodi (per un periodo massimo di 6 anni). La nomina avviene durante l' Assemblea Ordinaria ed a maggioranza semplice (cfr. Art. 16). Proposte di candidate possono essere inoltrate in forma scritta (6 settimane prima dell' Assemblea Ordinaria al CD) oppure direttamente durante l' Assemblea Ordinaria in forma orale.

Art. 19.

¹ La segretaria e la cassiera vengono elette dall' AG per un periodo di 3 anni. Esse sono rieleggibili per altre 3 periodi.

² La revisora dei conti resta in carica per un periodo di 3 anni. Una sua rielezione non è ammessa.

³ Per il primo periodo dopo la seduta di fondazione dell'Associazione, la segretaria potrà restare in carica in via eccezionale per 4 anni, così da posticipare la sua sostituzione di un anno rispetto a quella della cassiera (viene così evitato un cambiamento totale dopo 3 anni). La carica successiva si limiterà ad un periodo di 3 anni.

Finanze

Art. 20.

¹ Le entrate dell'ASDVO provengono:

- dalla quota sociale delle socie attive
- dai contributi volontari delle socie a titolo consultivo e delle socie anonime
- da donazioni

² Chi si trovasse in strettezze finanziarie potrà essere dispensato dal versamento della quota sociale dal CD (vedi art. 14).

³ Il versamento di una quota sociale da parte delle socie a titolo consultivo è su base volontaria.

⁴ Le socie anonime pagheranno una quota sociale, se desidereranno ricevere informazioni regolari sulle attività dell'ASDVO e se vorranno partecipare all' Assemblea Ordinaria. Potranno essere integrate ad ogni momento come socie attive con diritto di voto, perderanno però il diritto particolare all'anonimato.

⁵ Per principio la quota sociale deve essere tenuta più bassa possibile, poiché l'ASDVO non ha alcun compito rappresentativo o impegnativo e poiché non persegue alcun scopo lucrativo. Viene così a cadere anche l'obbligo di iscrivere l'associazione nel registro di commercio.

Art. 21.

Solo il patrimonio dell'Associazione si farà garante per i debiti dell'Associazione. Si esclude la responsabilità personale delle socie ed in particolare anche del CD.

Fili conduttori dell'attività dell'ASDVO

Art. 22

La sensibilità verso i problemi degli altri, l'assenza di pregiudizi e la disponibilità all'aiuto reciproco tra le donatrici viventi d'organo rappresentano il filo conduttore dell'attività dell'ASDVO. L'attività deve essere orientata su problemi concreti e sulla loro soluzione.

Entrata in vigore

Il presente statuto è stato accettato dall'Assemblea del 20 marzo 2004 ed entra in vigore a partire da tale data

Zurigo 14 maggio 2004

La Presidente Esther Birbaum

Il Cassiere Markus Lechner

La Segretaria Verena Bräm

